
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in primo grado è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata

La responsabilità aggravata ex [art. 96 c.p.c.](#) integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave e si attegga diversamente a seconda dei gradi del giudizio. In particolare, in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata. In ogni caso presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'[art. 96 c.p.c.](#) quando tale requisito non sussista.

Tribunale di Bari, sentenza del 17.3.2016, n. 1539

...omissis...

Sulla azione di ingiustificato arricchimento e sugli oneri probatori L'intera controversia ruota intorno all'esistenza o meno dei presupposti perchè possa riconoscersi un indennizzo monetario a vantaggio del xxx dell'arricchimento beneficiato dai germani xxxx

Giova premettere che, giusta quanto assolutamente incontroverso in diritto, "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un

contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale" (Cass. civ., sez. III, sent. 11 novembre 2011, n. 25554). Ponendosi quale azione meramente residuale e sussidiaria, l'art. 2041 c.c. viene invocato ogni volta che la diminuzione patrimoniale sofferta dall'impoverito sia ingiustificata oltre che univocamente correlata al vantaggio economico conseguito dall'arricchito (cd. principio di unicità del fatto generatore). Tale vantaggio, oltre ad essere concreto ed effettivo, può consistere o in un incremento monetario positivo o in un mancato detrimento, derivante dall'aver evitato una perdita o risparmiato una spesa (cd. principio di tripartizione delle forme di manifestazione dell'arricchimento). Quanto alla mancanza di una "giusta causa" traslativa di ricchezza, l'arricchimento altrui può dirsi ingiustificato quando il beneficio economico conseguito è connesso all'impoverimento altrui che, oltre ad essere non ricompensato, non deve costituire peraltro il frutto né di un atto di donazione né di adempimento di una obbligazione naturale. Sulla base degli elementi teorici succintamente richiamati e alla luce della narrativa dei fatti di causa, non può negarsi che, nel caso di specie, il *omissis* non avrebbe avuto altra azione all'infuori di quella spiegata per ottenere, anche solo in astratto, idonea e medesima tutela. Infatti, l'inesistenza di un contratto, della prova di un'autorizzazione ricevuta a suo tempo o di altro idoneo titolo blocca in radice l'applicabilità del diverso strumento dell'azione di adempimento ex art. 1453 c.c.. Peraltro, come sopra ribadito, difettando in capo all'attore la qualifica di conduttore, lo stesso non avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 1592 c.c. per ottenere dai locatori l'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile.

Rispettato il principio di sussidiarietà, la domanda attorea va ciononostante rigettata per l'evidente carenza di materiale probatorio. Si anticipa fin da ora che, l'arricchimento, ex se non sufficientemente provato nella sua storicità, risulta in ogni caso non correttamente quantificato e non quantificabile ex post in ragione della condotta negligente di parte attrice.

Sull'an debeat

Noto che l'onus probandi inquit ei qui dicit, rimane fermo il principio cardine di cui all'art. 2697 c.c. ai sensi del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La regola di carattere generale trova applicazione paritaria nei giudizi per ingiustificato arricchimento e se dunque l'attore deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, grava sul convenuto xxxx "per ristrutturare l'immobile di sua proprietà al fine di trasformarlo in pizzeria" (cfr. atto di citazione, pag. 2). Per il vero, data la natura dell'azione esperita - che, si ripete, presuppone l'inesistenza alla base di un titolo contrattuale giuridicamente rilevante -, null'altro o poco più sarebbe stato in potere dell'attore provare in punto di an debeat. Gli oneri probatori rimbalzano così sui convenuti ai quali sarebbe spettato il compito di dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato da controparte. Nel caso di specie i xxxx l'inaspettato supporto probatorio con la non contestazione e con l'espressa dichiarazione 1) di essere stati messi a conoscenza della volontà del conduttore e del suo socio di modificare la destinazione d'uso del bene da sala giochi a pizzeria; 2) di averne dato il consenso; 3) di aver avuto contezza della sospensione dei lavori di adeguamento avvenuta a dicembre 2001 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 2).

Sulla base di tali presupposti non pare possa mettersi in dubbio l'esistenza del diritto, noto che "un fatto non contestato non ha bisogno di prova perchè le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza" (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078). Ad ogni buon conto, la sola circostanza di aver acconsentito al cambio di destinazione d'uso fa presumere, ragionevolmente, che i locatori fossero stati posti nella condizione di ipotizzare la necessità di effettuare delle opere di adeguamento degli spazi e degli impianti dell'immobile alle nuove finalità, viepiù considerato che le due destinazioni d'uso (sala giochi prima e pizzeria dopo) differiscono non poco tra loro e necessitano

di strumenti e strutture diverse e non compatibili (a titolo di esempio si pensi alla necessita di slot machine da un lato e al forno a legna dall'altro).

Provato l'an, si deve analizzare il profilo del quantum debeatur

Sul quantum debeatur

Il verificarsi di un ingiustificato arricchimento ha come effetto l'obbligo dell'arricchito di corrispondere all'impoverito un indennizzo: una volta accertata l'esistenza della fattispecie sorge il problema della quantificazione dell'obbligazione restitutoria. In ordine all'ammontare di detto indennizzo, la Suprema Corte è ferma nel ribadire che il detrimentum cui allude l'art. 2041 c.c. è concetto altro e diverso sia rispetto al danno aquiliano sia rispetto al danno da inadempimento contrattuale. Il dato letterale (l'indennizzo è dovuto "nei limiti dell'arricchimento"), la ratio dell'istituto e la necessità di evitare commistioni concettuali con la disciplina della responsabilità civile e con il regime dell'esecuzione dei contratti hanno, infatti, portato le Sezioni Unite a escludere il lucro cessante dal calcolo dell'indennità (Cass. S.U., sentenza n. 23385/2008). Chiarito, dunque, che la perdita patrimoniale subita dall'impoverito comprende solo il danno emergente e non anche il mancato guadagno, l'indennizzo dovuto va allora quantificato nella minor somma tra l'arricchimento e l'impoverimento.

Tanto premesso, in ossequio ai su ricordati oneri probatori, spetta a chi agisce in giudizio fornire gli elementi utili al calcolo delle somme spese sulle quali determinare l'indennizzo ex art. 2041 c.c.. Infatti, "pur potendosi ammettere una liquidazione in via equitativa dell'indennizzo, ciò è possibile a) purchè nel corso del giudizio, vi sia stata un'attività processuale della parte finalizzata a fornire la prova o, al contrario, b) la parte sia stata nell'impossibilità incolpevole di fornire sicuri elementi per determinare detto ammontare" (Cass. civ., sent. 3102/2000; Trib. Di Messina 28 settembre 2012). Nessuna delle due dirimenti circostanze si è concretizzata nel caso di specie: per quanto attiene all'attività processuale svolta nel corso del giudizio, deve rilevarsi che il L., a fundamenta delle sue richieste, (che ha quantificato in € 30.000,00) ha allegato in copia 1) una sola fattura del 20.09.2001 per un importo di € 6.700,00, che non ha alcun valore probatorio nei giudizi di cognizione; un DDT del 10.12.2001 riferito a fornitura merci diverse da quelle oggetto della precedente fattura privo di qualsivoglia importo; un documento scarsamente decifrabile nonché privo di importi e di firma del cliente leggibile; un contratto di Fornitura del 14.12.2001 con la Ditta xxxxxxxx € 2.000,00, Tale documentazione, di dubbia provenienza, priva, peraltro, del requisito della data certa ex art. 2704 c.c., è palesemente inidonea ad assolvere la funzione probatoria cui è stata forzosamente deputata anche per la sua difficile riconducibilità causale alla pretesa creditoria. Non v'è dubbio, infatti, che la stessa non consente di raggiungere la piena dimostrazione (rectius: non consente di assolvere all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..) della effettiva esecuzione delle opere dichiarate indispensabili per il cambio di destinazione d'uso del bene. Nè peraltro nuovi scenari avrebbero potuto aprire le prove orali richieste nella memoria istruttoria ex art. 183, VI co, c.p.c di parte attrice. Le circostanze articolate si concentrano tutte sull'an del diritto (che, si precisa, non essere in dubbio) e l'unica attinente al quantum è formulata in modo estremamente generico, non circostanziato e, peraltro, nessuno dei testi citati ne avrebbe potuto avere contezza (circostanza sub. 5). Per quanto attiene alla impossibilità di fornire adeguati elementi per il calcolo dell'indennizzo deve riscontrarsi la mancata diligenza di parte attrice la quale non si è cautelata nè preventivamente (a mezzo di documenti scritti o scambi epistolari dai quali potesse evincersi la natura di ciascun lavoro necessario per il cambio di destinazione dell'immobile, l'acquisto di tutti i materiali utilizzati e l'effettivo riscontro della messa in opera dei suddetti interventi di ristrutturazione) nè successivamente xxxxx non ha, infatti, nè chiesto nè svolto una preventiva ATP dalla quale potesse riscontrarsi la natura dei miglioramenti realizzati e la loro reale consistenza (tale accertamento preventivo si rende ancora più necessario in considerazione della circostanza che, ad oggi, l'immobile risulta affittato ad altro operatore economico che ha modificato a sua volta la destinazione d'uso da pizzeria a

panetteria). Pertanto, attesa la natura delle prestazioni da provare, non sembra sussistere quella "notevole difficoltà di una precisa quantificazione" che secondo la Corte di Cassazione giustifica il ricorso alla liquidazione equitativa. Per tale motivo la domanda di riconoscimento di indennizzo ex art. 2041 c.c.. - seppur ammissibile per i motivi suesposti - non può essere accolta.

Sulle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti

Non merita accoglimento la richiesta di risarcimento danni sollevata in via riconvenzionale dai convenuti. Dalla domanda, formulata in modo assolutamente generico, non è dato capire né quali siano i danni lamentati, né le conseguenze che hanno concretamente sopportato i locatori né ci sono elementi utili per calcolare o valutare la somma richiesta di € 9.000,00 come equa.

Va parimenti disattesa la richiesta di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. Giova ricordare che "la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave e si attegga diversamente a seconda dei gradi del giudizio. In particolare, in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata. In ogni caso presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista" (Cass. civ., sez. I, sent. n. 19583/2013). Orbene, nel caso di specie, la domanda attorea, comunque fondata nell'an, non può dirsi totalmente arbitraria o palesemente temeraria né il giudizio che ne è seguito è apparso strumentale per fini abusivi o meramente dilatori.

Sulle spese di giudizio

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di lite, si osserva che la Legge 69 del 2009 - applicabile al caso in esame ratione temporis - ha modificato l'art. 92 co. 2 codice procedura civile, ammettendo la compensazione solo con la causale delle "gravi ed eccezionali ragioni". Tale causale "ricorre in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all'altra" (Tribunale Lamezia Terme 12 luglio 2010). Nel caso di specie se da un lato è apparsa fondata la richiesta di indennizzo (elemento che va valutato a favore dell'attore) dall'altro non è stato provato il quantum debeatur (elemento che depone a vantaggio dei convenuti). La complessità in fatto giustifica allora una equa compensazione delle spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata - Articolazione di Modugno, definitivamente pronunciando, nella causa xxxcosì provvede: dichiara la contumacia della convenuta xxxx la domanda attorea promossa ai sensi dell'art. 2041 c.c.. per i motivi di cui in narrativa; rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dai convenuti e non accoglie l'ulteriore domanda di condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c; compensa integralmente le spese di lite.